



AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO E DEL NUCLEO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA ROSSA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 o art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la titolare del diritto _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ Assistito presso l'Azienda Ulss di _____

e residente/domiciliato nel Comune di _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, e che la presente autocertificazione sarà oggetto di verifica da parte Azienda Ulss competente:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il reddito "complessivo", del suo nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente è inferiore a € 29.000,00 (ventinovemila) e che oltre al sottoscritto il diritto venga esteso ai seguenti familiari a carico:

(barrare la casella F= FIGLIO - A=ALTRO - se il numero del nucleo familiare supera i 10 componenti utilizzare un nuovo modulo. Data nascita nel formato GGMMAA)

Table with columns: CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, DATA NASCITA. Rows include CONIUGE and multiple F/A entries.

Informativa ai sensi dell'art 13 del DLgs n 196/2003.

I dati forniti dall'utente verranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e, comunque, nel rispetto della suddetta legge. In particolare i suddetti dati sono necessari per la definizione della misura di compartecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini.. All'utente competono i diritti previsti dall'art. 13 del DLGS 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, chiedendo la correzione, l'integrazione e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

L' autocertificazione è resa da: [] titolare del diritto [] genitore esercente la potestà

Oppure da:

[] tutore [] curatore/amministratore (acquisire fotocopia del documento di identità valido del dichiarante)

Se il titolare del diritto si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute (art. 4 comma 2, D.P.R 445/2000 "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") da:

[] coniuge [] figlio [] altro parente entro il 3° grado (acquisire fotocopia del documento di identità valido del dichiarante)

Allego fotocopia di un documento di identità valido.

luogo e data

firma del dichiarante

ISTRUZIONI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE.

1. hanno diritto ad autocertificarsi gli assistiti **residenti** nel territorio della Regione del Veneto e gli Assistiti Italiani Residenti all'Estero (AIRE) il cui ultimo comune di residenza è stato un comune della Regione del Veneto (c.d. "AIRE veneti"). Sono esclusi dall'autocertificazione gli iscritti in deroga con residenza fuori del territorio regionale e gli assistiti Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), Europei Non Iscritti (ENI) e Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE) che non rientrano nella condizione sopra descritta.
2. La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
 - a) genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori.
 - b) tutore se l'interessato è interdetto;
 - c) interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno se l'interessato è soggetto a curatela o amministrazione di sostegno;
 - d) coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute.
3. L'interessato e i dichiaranti devono munirsi di fotocopia del documento di identità valido.
4. per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico) e dagli altri famigliari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità).
5. per reddito "complessivo" deve intendersi la somma di redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito può essere rilevato dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD parte B dati fiscali, somma di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale, UNICO quadro RN importo di cui al rigo RN1 e 730-3 redditi 2011 prospetto di liquidazione redditi 2011 rigo 137). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data di presentazione dell'autocertificazione.
6. per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali ecc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4);
7. in relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2011 – fascicolo 1 – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".